Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248/2024

Oggetto: RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. . 10749/2023, PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA-PALERMO, SEZIONE 12, PUBBLICATA IN DATA 28/12/2023 NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI TRAPANI IACP. CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM ALL'AVVOCATO CARMELA SANTANGELO, AVVOCATO CASSAZIONISTA DELL'AVVOCATURA COMUNALE.

L'anno **2024** il giorno **17** del mese di **giugno** alle ore **13:00** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **PELLEGRINO GIUSEPPE** nella qualità di PRESIDENTE.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Assente
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
MAZZEO ALBERTO	Assente
VASSALLO ANDREA	Assente
GUAIANA VINCENZO	Assente
LA PORTA GIUSEPPE	Presente
D'ALI' ROSALIA	Presente
VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente
BARBARA EMANUELE	Presente

Assenti: 4, Tranchida Giacomo, Mazzeo Alberto, Vassallo Andrea, Guaiana Vincenzo.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI LEGALI - SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. . 10749/2023, PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA-PALERMO, SEZIONE 12, PUBBLICATA IN DATA 28/12/2023 NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI TRAPANI IACP. CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM ALL'AVVOCATO CARMELA SANTANGELO, AVVOCATO CASSAZIONISTA DELL'AVVOCATURA COMUNALE.

Vista la nota prot. 51514 del 13/06/2024 conservata agli d'ufficio ;

Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 28/06/2023 di sostituzione di Dirigenti in caso di assenza o impedimento:

Il Dirigente del I settore sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione nel testo che segue

La Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani in persona del legale rappresentante pro tempore proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trapani all'avviso di accertamento n.1233 del 15/12/2021 emesso dal Comune di Trapani per l'omesso o parziale versamento dell'imposta sull'IMU relativa all'anno 2016 per la somma complessiva di €. 1.524.565,96;

- lo IACP costituitosi in giudizio con ricorso dell'11/02/2021 contestava l'avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento ;
- Il ricorrente ne deduceva l'illegittimità della pretesa impositiva per l'errata valutazione dei presupposti di legge e travisamento delle circostanze fattuali dalle quali il Comune di Trapani avrebbe dovuto desumere l'inapplicabilità dell'IMU ai fabbricati dello IACP in ragione della loro natura di alloggi sociali;

- con la sentenza n. 441/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trapani ha annullato l'avviso di accertamento e ha compensato le spese di lite così motivando: "*Infatti, la giurisprudenza, oscillante anche in alcune pregresse statuizioni di questa Corte di giustizia tributaria, sembra ora propendere per la tesi della riconduzione degli alloggi popolari di proprietà dello IACP alla nozione di "alloggi sociali" di cui all'art. 13 comma 2° del decreto legge n. 201/2001 come modificato dall'art. 707 delle cosiddetta legge di stabilità 2014, che prevede la non applicazione, appunto con decorrenza anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU), e nel caso di specie l'avviso di*

accertamento impugnato si riferisce proprio all'annualità 2014 di tale tributo. Ed invero, mentre la Sezione Seconda di questa Corte di giustizia tributaria ha risolto in precedenza la questione in senso negativo, respingendo un ricorso proposto dallo IACP di Trapani avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Partanna IMU anno 2012, più recentemente la giurisprudenza si è attestata a conclusioni opposte, e di tal guisa degno di menzione è il fatto che la Corte di giustizia tributaria di Sicilia, con la sentenza n. 7831/12/2019, ha respinto l'appello proposto dal Comune di Trapani avverso una decisione di questa Corte provinciale di giustizia tributaria, che aveva accolto il ricorso proposto dall'anzidetto istituto in materia di ICI";

- Ritenendo tale sentenza illegittima e lesiva dei propri interessi, il Comune di Trapani la impugnava, giusta delibera di G.M. n. 165 del 16.05.2023, con ricorso in appello notificato in pari data, chiedendo la riforma della stessa e, per l'effetto, il rigetto del ricorso di I grado.

- lo IACP si costituiva in giudizio, rilevando la correttezza della sentenza di primo grado, stante l'insussistenza dell'onere della presentazione della dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 124, e stante la legge di riforma del processo tributario n. 130 del 31/08/2022 secondo cui "*l'Amministrazione dovrà provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato*".

- La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia Sezione 12 definiva il giudizio con la sentenza n. 10749/2023,pubblicata il 28.12.2023, così motivando:"[…]*osserva questa Corte che l'appello è infondato in quanto, come statuito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, l'esenzione dall'IMU propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili prevista dal d.l 31/8/2013 n. 124.*

Del resto il Comune di Trapani non ha provato, come era suo onere, la esclusione della natura di alloggi sociali degli immobili in questione, né la pertinenzialità delle categorie C2 e C6;

- Vista la nota riservata prot. n.48680 del 04/06/2024 dell'Avvocatura Comunale, conservata agli atti d'ufficio;

RITENUTO opportuno che la P.A. proponga ricorso avverso la sentenza n.10749/2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia Sezione 12 al fine di insistere sui motivi dell' avviso di accertamento dell'imposta sull' IMU relativa all'anno 2016 a carico dello IACP conferendo a tal uopo procura ad litem, all' Avvocato Carmela Santangelo, avvocato cassazionista, dell'Avvocatura Comunale;

ATTESO CHE:

- l'azione giudiziaria de qua comporta impegno di spesa relativo al contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa , pari ad € 3.559,00 di cui € 3.372,00 di contributo unificato , € 200,00 di contributo integrativo ed € 27,00 per marca da bollo di deposito;
- la somma di cui al precedente punto, trova copertura nelle risorse finanziarie allocate al capitolo di pertinenza n. 10940/3 denominato " Servizio Legale – Imposta di registro e di bollo " (1.11. 1.02.01.02.001) ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000
. lo Statuto comunale
- il D.lgs 165/2001.

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che, qui di seguito, si intendono integralmente riportati:

1. AUTORIZZARE il Sindaco *pro tempore* a promuovere ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 10749/2023, depositata il 28.12.2023, pronunciata nel giudizio di appello iscritto al n.2992/2022 R.G. dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia-Palermo, sezione 12, relativamente all'avviso di accertamento dell'imposta IMU anno 2016 a carico dello IACP;
2. CONFERIRE PROCURA ad litem all'Avv. Carmela Santangelo, dell'avvocatura comunale abilitata alle magistrature superiori;
3. DARE ATTO

- che l'azione giudiziaria de qua comporta impegno di spesa relativo al contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa, pari ad € 3.559,00 di cui € 3.372,00 di contributo unificato, € 200,00 di contributo integrativo ed € 27,00 per marca da bollo di deposito;
- che la somma di cui al precedente punto, trova copertura nelle risorse finanziarie allocate al capitolo di pertinenza n. 10940/3 denominato " Servizio Legale – Imposta di registro e di bollo " (1.11. 1.02.01.02.001) ;
4. DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.

Sottoscritta dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 14/06/2024

Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. . 10749/2023, PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA-PALERMO, SEZIONE 12, PUBBLICATA IN DATA 28/12/2023 NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI TRAPANI IACP. CONFERIMENTO PROCURA AD LITEM ALL'AVVOCATO CARMELA SANTANGELO, AVVOCATO CASSAZIONISTA DELL'AVVOCATURA COMUNALE. ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità tecnica che il parere di regolarità contabile;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione di cui sopra **urgente ed immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
ABBRUSCATO VINCENZO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL PRESIDENTE
PELLEGRINO GIUSEPPE
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)